

Sui crediti non iscritti a bilancio di una società estinta. Esistenza, azionabilità e recupero.

L'ordinanza in commento ha analizzato e precisato le problematiche e gli orientamenti giurisprudenziali sorti in relazione alla rinuncia del credito commerciale vantato dagli ex soci di una società e non inserito nel bilancio finale di liquidazione.

La Suprema Corte ha dapprima richiamato il punto centrale della decisione resa dalle Sezioni Unite nel 2013 (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 12 marzo 2013 , n. 6070) - con la quale sono stati affermati i principi secondo il quale l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio nel quale, dal lato passivo, i soci rispondono nel limite di quanto loro pervenuto per effetto della liquidazione mentre, dal lato attivo, i crediti sociali si trasferiscono *pro indiviso* ai soci – e poi un *obiter dictum* nel quale la Cassazione aveva affrontato il problema delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio, fornendo una soluzione "aperta" alla questione: è compito del giudice del merito stabilire, caso per caso, se possa presumersi, ex art. 2727 cod. civ., una volontà di rinunciare al credito da parte della società. La questione sottesa all'*obiter*, continua la Terza Sezione, è stata poi ulteriormente analizzata da una recente sentenza (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22 maggio 2020, n.9464) con la quale si è affermato il principio per cui, dato che i residui e le sopravvenienze attive possono trasferirsi dalla disciolta società ai soci, la società può effettivamente rinunciare ai propri crediti.

La rinuncia, però, non può desumersi dalla mancata apposizione in bilancio del credito atteso che essa è un atto negoziale che richiede di norma una manifestazione di volontà e che può manifestarsi tacitamente solo in presenza di circostanze inequivoche potendo, in astratto, essere ascrivibile alle più diverse cause (ad es. intenzione del socio di interrompere l'attività sociale o anche la semplice dimenticanza del liquidatore).

Pertanto, l'ordinanza, cassando con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, ha affermato il seguente principio " *la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di*

rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.

Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito."

Avv. Mario Minucci